



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 marzo 2011
(OR. en)**

7497/11

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0381 (NLE)**

**ACP 59
FIN 162
PTOM 15
DEVGEN 60**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE)
n. 215/2008 recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo
di sviluppo relativamente al servizio europeo per l'azione esterna**

REGOLAMENTO (UE) N. .../2011 DEL CONSIGLIO

del

**che modifica il regolamento (CE) n. 215/2008 recante il regolamento
finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo, relativamente
al servizio europeo per l'azione esterna**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000¹, da ultimo modificato a Ouagadougou, Burkina Faso, il 22 giugno 2010²,

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

² GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE¹ (l'"accordo interno"), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Corte dei conti²,

previa consultazione della Banca europea per gli investimenti,

¹ GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

² GU C 66 dell'1.3.2011, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio del 18 febbraio 2008¹ stabilisce le norme relative alla costituzione e all'esecuzione finanziaria delle risorse del 10° Fondo europeo di sviluppo (FES).
- (2) Il trattato di Lisbona istituisce un servizio europeo per l'azione esterna ("SEAE"). Onde tener conto della creazione del SEAE, il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativo al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee² (il "regolamento finanziario") è stato modificato dal regolamento (UE, EURATOM) n. 1081/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio³. Per fornire un quadro giuridico stabile per l'attuazione del FES e tener conto della creazione del SEAE e delle modifiche apportate al regolamento finanziario, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 215/2008.
- (3) Conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna⁴, il SEAE è un servizio sui generis e, ai fini dell'applicazione del regolamento finanziario, dovrebbe essere assimilato ad un'istituzione.

¹ GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

² GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

³ Regolamento (UE, EURATOM) n. 1081/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, relativamente al servizio europeo per l'azione esterna, GU L 311 del 26.11.2010, pag. 9.

⁴ GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30.

- (4) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che le delegazioni della Commissione facciano parte del SEAE come delegazioni dell'Unione. È necessario garantire la continuità del funzionamento delle delegazioni dell'Unione e in particolare la continuità e l'efficienza della gestione delle risorse FES da parte delle delegazioni. La Commissione dovrebbe, pertanto, essere autorizzata a sottodelegare i propri poteri di esecuzione delle risorse FES ai capi delle delegazioni dell'Unione che appartengono al SEAE in quanto istituzione separata. Gli ordinatori delegati dovrebbero continuare ad essere responsabili per la definizione dei sistemi interni di gestione e di controllo, mentre i capi delle delegazioni dell'Unione dovrebbero essere responsabili dell'adeguata realizzazione e del buon funzionamento di questi sistemi nonché della gestione dei fondi e delle operazioni effettuate nell'ambito delle loro delegazioni. Essi dovrebbero riferire in proposito due volte l'anno. È opportuno prevedere la possibilità di revocare questa delega, conformemente alle norme applicabili alla Commissione.
- (5) Ai fini del rispetto del principio della sana gestione finanziaria, i capi delle delegazioni dell'Unione, quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati, dovrebbero applicare le norme della Commissione ed essere soggetti agli stessi doveri, obblighi e responsabilità di tutti gli altri ordinatori sottodelegati. A tale fine, essi dovrebbero fare riferimento alla Commissione come all'istituzione di appartenenza.

- (6) Nell'ambito del discarico, poiché dovrebbe essere considerato come un'istituzione ai fini del regolamento finanziario, al SEAE dovrebbero applicarsi integralmente le procedure di cui agli articoli 142, 143 e 144 del regolamento (CE) n. 215/2008. Il SEAE dovrebbe cooperare pienamente con le istituzioni coinvolte nella procedura di discarico e fornire, se del caso, ogni informazione supplementare necessaria, anche partecipando a riunioni degli organi competenti. La Commissione dovrebbe rimanere responsabile, conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 215/2008, dell'esecuzione delle risorse FES, comprese quelle eseguite dai capi delle delegazioni dell'Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati. Affinché la Commissione possa assolvere alle proprie responsabilità, i capi delle delegazioni dell'Unione dovrebbero fornire le informazioni necessarie. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (l'"alto rappresentante") dovrebbe essere informato al contempo e facilitare la collaborazione tra le delegazioni dell'Unione e i servizi della Commissione. Considerata la novità di questa struttura, occorre mettere in atto disposizioni rigorose in materia di trasparenza e responsabilità finanziaria.
- (7) Il contabile della Commissione dovrebbe rimanere responsabile dell'esecuzione integrale delle risorse FES, comprese le operazioni contabili relative alle risorse FES la cui gestione è stata sottodelegata ai capi delle delegazioni dell'Unione.

- (8) Per garantire coerenza e parità di trattamento tra gli ordinatori sottodelegati appartenenti al personale del SEAE e quelli appartenenti al personale della Commissione e per garantire un'adeguata informazione alla Commissione, è opportuno che l'istanza specializzata in irregolarità finanziarie della Commissione sia responsabile anche del trattamento delle irregolarità riscontrate nel quadro del SEAE nei casi in cui la Commissione abbia sottodelegato i poteri di esecuzione ai capi delle delegazioni dell'Unione. Tuttavia, al fine di mantenere il nesso tra responsabilità in materia di gestione finanziaria e azione disciplinare, la Commissione dovrebbe essere abilitata a chiedere all'alto rappresentante di avviare un procedimento qualora l'istanza rilevi irregolarità relative alle competenze che la Commissione ha sottodelegato ai capi delle delegazioni dell'Unione. In casi simili, l'alto rappresentante dovrebbe procedere come più opportuno conformemente allo statuto dei funzionari.
- (9) Per garantire un controllo interno efficace ed efficiente, i capi delle delegazioni dell'Unione dovrebbero essere soggetti ai poteri di controllo del revisore interno della Commissione relativamente alla gestione finanziaria a loro sottodelegata.

- (10) Per garantire un controllo democratico sull'esecuzione delle risorse FES, i capi delle delegazioni dell'Unione dovrebbero fornire una dichiarazione attestante l'affidabilità, unitamente a una relazione contenente informazioni sull'efficienza ed efficacia dei sistemi interni di gestione e controllo nella propria delegazione, nonché sulla gestione delle operazioni a loro sottodelegate. Le relazioni dei capi delle delegazioni dell'Unione dovrebbero essere allegate alla relazione annuale di attività dell'ordinatore delegato competente e messe a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (11) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 215/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 215/2008 è così modificato:

1) all'articolo 14, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione mette a disposizione, nella forma appropriata, le informazioni sui beneficiari dei fondi provenienti dal FES, di cui essa dispone qualora l'esecuzione delle risorse FES sia centralizzata e espletata direttamente dai suoi servizi o dalle delegazioni dell'Unione conformemente all'articolo 17, secondo comma, e le informazioni sui beneficiari dei fondi fornite da entità cui siano stati delegati compiti di esecuzione finanziaria secondo altre modalità di gestione.",

2) all'articolo 17 sono aggiunti i seguenti commi:

"Tuttavia, la Commissione può delegare i propri poteri di esecuzione delle risorse FES ai capi delle delegazioni dell'Unione. Essa ne informa contemporaneamente l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (alto rappresentante). Quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati, i capi delle delegazioni dell'Unione applicano le norme della Commissione in materia di esecuzione delle risorse FES e sono soggetti agli stessi doveri, obblighi e responsabilità di tutti gli altri ordinatori sottodelegati.

La Commissione può revocare tale delega conformemente alla propria regolamentazione.

Ai fini di quanto stabilito al secondo comma, l'alto rappresentante adotta i provvedimenti necessari a facilitare la collaborazione tra le delegazioni dell'Unione e i servizi della Commissione.

La Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) possono concordare modalità dettagliate volte a facilitare l'esecuzione l'esecuzione, da parte delle delegazioni dell'Unione, delle risorse previste per le spese di sostegno connesse al FES a norma dell'articolo 6 dell'accordo interno. Tali modalità non contemplano deroghe alle disposizioni del presente regolamento.";

3) all'articolo 25, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Quando la Commissione esegue le risorse FES in modo centralizzato, le funzioni di esecuzione sono espletate o direttamente dai suoi servizi o dalle delegazioni dell'Unione conformemente all'articolo 17, secondo comma, o indirettamente secondo le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo e agli articoli da 26 a 29.";

4) all'articolo 32, è aggiunto il seguente paragrafo:

"5. Quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 17, secondo comma, i capi delle delegazioni dell'Unione fanno capo alla Commissione in quanto istituzione responsabile della definizione, dell'esercizio, del controllo e della valutazione delle loro funzioni e responsabilità di ordinatori sottodelegati. La Commissione ne informa al contempo l'alto rappresentante.";

5) all'articolo 38, secondo comma, è aggiunta la seguente frase:

"Anche le relazioni annuali di attività degli ordinatori delegati sono messe a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio.";

6) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 38 bis

1. Quando i capi delle delegazioni dell'Unione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 17, secondo comma, essi collaborano strettamente con la Commissione per una corretta esecuzione dei fondi, al fine di garantire in particolare la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziarie, il rispetto del principio della sana gestione finanziaria nella gestione dei fondi e l'efficace protezione degli interessi finanziari dell'Unione.

A tal fine, essi adottano i provvedimenti necessari ad evitare qualunque situazione che potrebbe compromettere la responsabilità della Commissione relativamente all'esecuzione delle risorse FES a loro sottodelegata, come anche qualunque conflitto di priorità che possa influire sull'esecuzione dei compiti di gestione finanziaria a loro sottodelegati.

Se viene a crearsi una situazione o un conflitto del tipo di cui al secondo comma, i capi delle delegazioni dell'Unione ne informano senza indugio i direttori generali competenti della Commissione e del SEAE. Tali direttori generali adottano le misure del caso per porre rimedio alla situazione.

2. Qualora i capi delle delegazioni dell'Unione si trovino in una situazione di cui all'articolo 37, paragrafo 4, essi sottopongono la questione all'istanza specializzata in irregolarità finanziarie creata ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3. In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell'Unione, essi informano le autorità e le istanze designate dalla legislazione in vigore.

3. I capi delle delegazioni dell'Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 17, secondo comma, presentano una relazione al loro ordinatore delegato, in modo che questi possa integrare tali relazioni nella sua relazione annuale di attività di cui all'articolo 38. Le relazioni dei capi delle delegazioni dell'Unione contengono informazioni sull'efficienza e l'efficacia dei sistemi interni di gestione e di controllo istituiti nella loro delegazione, nonché sulla gestione delle operazioni a loro sottodelegate e forniscono la dichiarazione attestante l'affidabilità di cui all'articolo 54, paragrafo 2bis. Tali relazioni sono allegate alla relazione annuale di attività dell'ordinatore delegato e sono messe a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, tenendo conto, se del caso, del loro carattere riservato.

I capi delle delegazioni dell'Unione cooperano pienamente con le istituzioni coinvolte nella procedura di scarico e forniscono, se del caso, ogni informazione supplementare necessaria. In questo contesto, essi possono essere chiamati ad assistere a riunioni degli organismi interessati e ad aiutare l'ordinatore delegato competente.

4. I capi delle delegazioni dell'Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 17, secondo comma, rispondono ad ogni richiesta presentata dall'ordinatore delegato di sua iniziativa o, nel contesto del scarico, su richiesta del Parlamento europeo.
5. La Commissione si assicura che la sottodelega di poteri non sia pregiudizievole per la procedura di scarico, conformemente agli articoli 142, 143 e 144.";

7) all'articolo 39, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"Il contabile della Commissione rimane responsabile dell'esecuzione integrale delle risorse FES, comprese le operazioni contabili relative alle risorse FES la cui gestione è stata sottodelegata ai capi delle delegazioni dell'Unione.";

8) l'articolo 54 è così modificato:

a) è inserito il seguente paragrafo:

"2 bis In caso di sottodelega ai capi delle delegazioni dell'Unione, l'ordinatore delegato è responsabile della definizione dei sistemi interni di gestione e di controllo attuati, nonché della loro efficienza ed efficacia. I capi delle delegazioni dell'Unione sono responsabili dell'adeguata realizzazione e del buon funzionamento di tali sistemi, in conformità delle istruzioni impartite dall'ordinatore delegato, nonché della gestione dei fondi e delle operazioni effettuate nel quadro della delegazione dell'Unione di cui sono responsabili. Prima di assumere le loro funzioni essi devono seguire corsi di formazione specifici sui compiti e le responsabilità degli ordinatori e sull'esecuzione delle risorse FES, conformemente all'articolo 37, paragrafo 3.

I capi delle delegazioni dell'Unione riferiscono in merito alle loro responsabilità di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 38 bis, paragrafo 3.

Ogni anno, i capi delle delegazioni dell'Unione forniscono all'ordinatore delegato della Commissione la dichiarazione attestante l'affidabilità dei sistemi interni di gestione e di controllo attuati nella loro delegazione, nonché della gestione delle operazioni a loro sottodelegate e dei relativi risultati, in modo da consentire all'ordinatore di stilare a sua volta la propria dichiarazione di affidabilità, come disposto dall'articolo 38.";

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

"4. Quando i capi delle delegazioni dell'Unione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 17, secondo comma, l'istanza specializzata in irregolarità finanziarie creata dalla Commissione ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo è competente per i casi di cui al medesimo paragrafo 3.

Se l'istanza ha individuato problemi sistemici, essa presenta una relazione corredata di raccomandazioni all'ordinatore, all'alto rappresentante e all'ordinatore delegato, se questi non è in causa, nonché al revisore interno.

Sulla base del parere di tale istanza, la Commissione può chiedere all'alto rappresentante, nella sua veste di autorità con potere di nomina, di avviare un procedimento disciplinare o volto ad accertare una responsabilità patrimoniale nei confronti di ordinatori sottodelegati, se le irregolarità riguardano competenze della Commissione a loro sottodelegate. In casi simili, l'alto rappresentante procederà come più opportuno conformemente allo statuto dei funzionari, al fine di applicare le decisioni sull'azione disciplinare e/o sul pagamento di un indennizzo, così come raccomandato dalla Commissione.

Gli Stati membri sostengono pienamente l'Unione nella riscossione di eventuali pendenze previste dall'articolo 22 dello statuto dei funzionari, a carico degli agenti temporanei a cui si applica l'articolo 2, lettera e), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità.";

9) all'articolo 89 è aggiunto il seguente comma:

"Ai fini della revisione contabile interna del SEAE, i capi delle delegazioni dell'Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 17, secondo comma, sono soggetti ai poteri di verifica del revisore interno della Commissione relativamente alla gestione finanziaria a loro sottodelegata.";

10) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 144 bis

Al SEAE si applicano integralmente le procedure di cui agli articoli 142, 143 e 144. Il SEAE coopera pienamente con le istituzioni coinvolte nella procedura di discarico e fornisce, se del caso, ogni informazione supplementare necessaria, anche partecipando a riunioni degli organi competenti."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente
